



11606-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO - Presidente -
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO
GIACOMO ROCCHI
FRANCESCO ALIFFI - Relatore -
VINCENZO GALATI

Sent. n. sez. 473/2021
CC - 05/02/2021
R.G.N. 27011/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 10/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10 giugno 2020, il Tribunale di sorveglianza di Milano, premesso che il detenuto (omissis) era stato provvisoriamente ammesso dal magistrato di sorveglianza alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva residua di anni 1 mesi 4 di reclusione per motivi di salute, rigettava, in via definitiva, l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen.

A ragione osservava che era scemata l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19 e che l'esecuzione della pena, per quanto nei limiti ed in presenza delle condizioni previste dal d.l. n. 18 del 2020, non poteva comunque avvenire in forma domiciliare atteso che doveva tenersi conto dell'elevata

pericolosità del ^(omissis) A questo proposito, il Tribunale evidenziava che la nota della DDA di Reggio Calabria aveva escluso atti dimostrativi della rescissione del legame con la cosca mafiosa di appartenenza, tutt'ora operativa, e che l'interessato aveva chiesto di trasferire il domicilio dalla Lombardia alla Calabria ossia nel luogo dove aveva commesso i reati in esecuzione.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il ^(omissis), per il tramite del difensore di fiducia avv. ^(omissis) con un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha valorizzato le informazioni contenute nella nota della Direzione distrettuale antimafia, per nulla ancorate all'attualità ma ferme all'anno di consumazione dei reati relativi alla condanna in esecuzione (il 2003), senza prendere in considerazione né la condotta tenuta dal detenuto durante l'espiazione della pena né la nota dei Carabinieri che ha messo in luce l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare concessagli in via provvisoria. Infine, ha frainteso il significato dell'atto con cui il ^(omissis) aveva indicato quale luogo dove scontare la misura l'abitazione della madre nel comune di Palmi. Esso, infatti, costituiva una risposta del condannato alla sollecitazione, inoltratagli dall'ufficio, di indicare un indirizzo alternativo per sopperire all'assenza di relazione da parte dei Carabinieri competenti per il luogo, ubicato in Lombardia, che lo stesso aveva indicato in via principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il denunciato vizio motivazionale è fondato.

2. Va premesso che, in applicazione della normativa introdotta dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, rimasta in vigore fino al 30 giugno 2020, quindi vigente all'epoca in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e successivamente reintrodotta dal d.l. n. 137 del 2020 convertito nella legge n. 176 del 2020, la esecuzione domiciliare delle pene, anche residue, non superiori a diciotto mesi di reclusione non può essere concessa solo a specifiche categorie di condannati attualmente indicate nelle lettere da a) a f) dell'art. 30 del decreto legge citato da ultimo ed in precedenza dalle medesime lettere di cui all'art. 123 del d.l. n. 18 del 2020: condannati per i reati di cui agli artt. 4-bis Ord. pen., o previsti dagli artt. 572 e 612-bis cod. pen. (lett. a); delinquenti abituali, professionali o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod. pen. (lett. b); sottoposti a sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis Ord. pen. (lett. c); detenuti sanzionati per alcune specifiche infrazioni disciplinari (lett. d); detenuti destinatari di rapporto disciplinare per le recenti sommosse penitenziarie (lett. e); detenuti privi di domicilio effettivo ed idoneo (lett. f) e, comunque, ove ravvisi "gravi motivi



ostativi" (art. 30, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, in precedenza art. 123, comma 2, d.l. n. 18 del 2020).

Nonostante non siano state esplicitamente inserite le due fattispecie preclusive contemplate nell'art. 1, comma 1 l. 26 novembre n. 199 del 2010, ossia il pericolo di fuga e quello di recidiva, una volta esclusa la rilevanza di profili che attengono alla meritevolezza in chiave rieducativa (data l'estraneità dell'esecuzione domiciliare al novero delle misure alternative), la locuzione «gravi motivi ostativi» per la sua genericità deve essere interpretata nel senso di ricomprendere ogni profilo ritenuto discrezionalmente rilevante ai fini del diniego di applicazione della misura, a cominciare da quelli più significativi, certamente rappresentati dal pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione della misura presso il domicilio o approfitti del regime attenuato dei controlli per delinquere nuovamente. Ciò non significa che, nel procedimento per la concessione dell'esecuzione domiciliare della pena ex art. 1 l. 199/2010 e nel procedimento disciplinato dal d.l. n. 18 del 2020 e poi dal d.l. n. 137 del 2020, la regola di giudizio ed il correlato onere motivazionale a carico del giudice siano sovrapponibili. Al contrario, mentre nel primo l'accertamento del pericolo di fuga e la prognosi sulla recidiva sono imprescindibili, sicché il magistrato di sorveglianza deve sempre, pur sinteticamente, nel provvedimento dare conto degli elementi di prova che giustificano la sua valutazione in ordine all'assenza del pericolo di fuga e di recidiva; nel secondo non è richiesta per la concessione della misura la acquisizione di elementi dimostrativi delle condizioni negative. Sussistendo il limite di pena da espiare (non oltre diciotto mesi) e gli altri requisiti, l'esecuzione domiciliare può essere negata soltanto qualora dagli atti emergano autonomamente "gravi motivi ostativi".

2. Il Tribunale, dopo avere dato atto che la pena residua espianda, per la sua entità contenuta, rientrava nei casi di espiazione a domicilio introdotti dal d.l. n. 18 del 2020, cionondimeno ha revocato il provvedimento che aveva concesso in via provvisoria detto beneficio per ragioni di salute ed ha negato in via definitiva la detenzione domiciliare anche ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, ritenendo sussistente, sulla scorta degli atti, il pericolo di recidiva. Pur in presenza di elementi favorevoli, quale la puntuale osservanza degli obblighi imposti durante l'applicazione provvisoria della misura domiciliare, ha, tuttavia, posto a fondamento del giudizio prognostico elementi dimostrativi non della pericolosità attuale del detenuto, ma della perduranza della pericolosità della cosca di cui egli ha fatto parte fino all'anno 2012 (desunta da una recente ordinanza di custodia cautelare), senza fare alcun riferimento al tipo di rapporti nella attualità esistenti tra il detenuto e il sodalizio, se non la presunzione di mantenimento del vincolo sociale (ribadita nella nota della DDA di Reggio Calabria del 25.5.2020), che non



può, tuttavia, avere carattere assoluto in presenza di un lungo periodo di detenzione protrattosi per otto anni.

3. Per le esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano che provvederà a sanare le lacune motivazionali evidenziate.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Così deciso, in Roma il 5 febbraio 2021


Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Angela Tardio



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, il 25 MAR. 2021

Funzionario CANCELLIERE

Roberto COZZOLINO

